

**"Regolamento comunale per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente ISEE
per l'accesso ai servizi
ed alle prestazioni comunali
dell'area servizi a domanda individuale contenente
anche la definizione dei criteri, i costi e le modalità di conteggio delle
quote a carico degli utenti"**

PARTE I[^] - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, ed in particolare nell'ambito dell'articolazione organizzativa contenuta nel Piano socio-assistenziale della Regione Lombardia, il presente regolamento definisce criteri omogenei di contribuzione dell'utenza e disciplina l'erogazione e l'accesso ai benefici economici, ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali erogate nell'area servizi a domanda individuale del Comune di Salò.

Con il presente regolamento si provvede altresì, per quanto concerne il settore dei servizi sociali, a dettare i criteri e le modalità cui deve attenersi il Comune in adempimento di quanto prescritto dall'art. 12 della L. 241/1990.

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Comune, titolare delle funzioni amministrative così come previsto dal D.Lgs. 112/98 (artt. 128-131), svolge compiti di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali in conformità alle leggi di settore, in particolare alla L. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

ART. 2 - AREA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL COMUNE: DEFINIZIONE

L'area dei servizi a domanda individuale del Comune costituisce un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione.

Ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove possibile.

Opera in autonomia in ordine a problemi di natura socio-assistenziale. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.

Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

L'area si articola in interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani e agli adulti e prevede il coinvolgimento di diverse figure

professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, collaboratori/istruttori amministrativi, assistenti domiciliari, psicologo, educatori, assistenti all'handicap, animatori, operatori di informa giovani e di punti aggregazione giovani.

Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a sovvenire alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi a domanda individuale.

ART. 4 – FINALITA' DEI SERVIZI D'AREA

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio d'Area persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il **perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita** :

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi scolastici e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psico-fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia non idonea;

- g) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.

PARTE 2^- DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI

ART. 5 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

I servizi, le prestazioni e gli interventi promossi dall'area servizi a domanda individuale sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, ai cittadini extra comunitari e apolidi con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Salò, nonché a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti e non differibili.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, verrà richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio direttamente all'utente, ai civilmente obbligati e/o al Comune di residenza.

I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

L'intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 5 del presente regolamento, e prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie, viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

- • Precarietà economica: persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al reddito minimo, come stabilito ai sensi del presente regolamento, o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisogno socio-economico (malattia, disoccupazione ecc.);
- • Problematiche abitative: situazioni di sfratto o abitazioni con carenti requisiti di abitabilità;

- • Problematiche lavorative: difficoltà di inserimento nel percorso lavorativo;
- • Problematiche di tipo relazionale o psico-sociale: disagio derivante da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, difficoltà o problemi familiari;
- • Disadattamento socio - ambientale: difficoltà nell'inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza;
- • Problematiche scolastiche: evasione o interruzione della scuola dell'obbligo, assenteismo scolastico, difficoltà nell'inserimento, nell'adattamento e nell'apprendimento scolastico connessi a particolari situazioni di disagio socio-familiare in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- • Problematiche legate alla disabilità: disabilità fisica e psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- • Problematiche connesse alla tutela dei minore: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- • Maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- • Devianza e criminalità: persone con comportamenti al di fuori o ai margini della legalità in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- • Riduzione o perdita dell'autosufficienza: stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l'aiuto di terzi;
-
- • Mancata conoscenza delle risorse: riferita ai servizi e alle prestazioni assicurate dalla Pubblica Amministrazione in genere e dalle reti informali e private;

Per problematiche che prevedono, per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi di programma e protocolli operativi:

- per la definizione dei progetti individualizzati,
- per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità,
- per la definizione delle competenze economiche ed organizzative

in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e degli eventuali provvedimenti regionali in materia.

Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con la Scuola e con altri soggetti istituzionali.

ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

I servizi e le prestazioni fornite dal Comune, si articolano nelle seguenti tipologie:

1. SERVIZI A VALENZA GENERALE che comprendono:

1.1 Servizi rivolti alla generalità della popolazione: sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all'art.5 del presente regolamento, e comprendono:

- segretariato sociale
- attività consulenziale
- pronta accoglienza

1.2 Servizi scolastici – educativi: per garantire alle famiglie e all'utenza il diritto allo studio e la frequenza supportata dai vari servizi comunali così come previsti annualmente nel Piano del Diritto allo Studio.

1.3. Interventi di rete : sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale.

1.4. 1.4. Interventi di servizio sociale: attività specifica dell'assistente sociale che comprende:

- • analisi della domanda ed indagine sociale;
- • segretariato e consulenza sociale;
- • pronto intervento assistenziale;
- • presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica);
- • segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi, ecc.
- • valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte d'intervento;
- • monitoraggio casistica in residenze assistenziali;
- • partecipazione ad organi collegiali locali;
- • consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
- • mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale;
- • verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati ;
- • rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio.

2. 2. SERVIZI SPECIFICI EDUCATIVI SCOLASTICI che comprendono:

- • Servizi per garantire l'accesso alle mense della scuola materna, elementare e media statali;
- • Gestione mense scolastiche;
- • Libri di testo;
- • Assistenza prescolastica;
- • Trasporti;
- • Assistenza socio-psico-pedagogica agli alunni diversamente abili;
- • servizio civico: prevede l'inserimento di persone anziane o di adulti in specifiche attività o servizi individuati dal Comune prevedendo un incentivo economico.

3. SERVIZI SPECIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI che comprendono:

3.1 Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso; tali servizi comprendono:

- ❖ ❖ assistenza economica - a favore di minori, adulti, nuclei familiari, disabili, anziani:
 - • continuativa e/o straordinaria anche sotto forma di prestito senza interessi, finalizzata (abbattimento di costi o rette, emergenza abitativa, contributi per spese sanitarie e farmaceutiche ecc.);
 - • per specifiche categorie di utenti (abbattimento di barriere architettoniche, contributi per adeguamento automezzi, sussidi tecnici ed attrezzature, per trasporti individuali di disabili, assegno di cura e assistenza, assegni di maternità, integrazione canoni affitto ecc.);
- ❖ ❖ assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:
 - cura della persona nella sua globalità;
 - servizio di aiuto domestico;
 - servizio lavanderia;
 - servizio pasti;
 - servizio trasporti;
 - servizi integrativi (collaborazione ad attività di tipo ricreativo, ad interventi di educazione alla salute ecc.) ecc.
 - servizio di telesoccorso;
- ❖ ❖ servizi ai minori:
 - affido etero familiare diurno;
 - semiconvitto;
 - servizio socio-educativo (individuale e di gruppo, asilo nido);
- ❖ ❖ servizi ai disabili:
 - servizio socio-educativo;
 - centro socio-riabilitativo (centri diurni per disabili, centri socio riabilitativi educativi ecc);
 - servizio per l'inserimento lavorativo;
 - servizio di aiuto personale;
 - servizio trasporto disabili;
- ❖ ❖ borse lavoro a valenza sociale:
 - • prevedono l'inserimento in un contesto lavorativo (in forma protetta e con orario di lavoro ridotto) di persone in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione, con erogazione di un contributo economico.
- ❖ ❖ interventi abitativi:
 - gestione e assegnazione alloggi, E.R.P.;
 - Sistemazioni alloggiative in casi di emergenza;
 - Segnalazioni all'ALER per l'utilizzo del fondo sociale;
- ❖ ❖ centri diurni:
 - • Strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e disabili, cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative locali ed alla tipologia della struttura (accudienza diurna, pasti, attività occupazionale, attività di socializzazione, ecc.).

3.2 Servizi sostitutivi del nucleo familiare:

Sono servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di **grave bisogno di assistenza e tutela**.

Tali servizi comprendono:

- affido etero-familiare di minori
- esercizio della tutela giuridica
- comunità alloggio
- comunità educativo-assistenziali
- centri residenziali per disabili
- centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi
- comunità di pronta accoglienza
- comunità terapeutiche
- residenze protette, case di riposo per anziani autosufficienti e non

3.3 Servizi di promozione e aggregazione comprendono:

- centri estivi, centri vacanza, ecc.
- centro di informazione e consulenza presso le scuole
- informa giovani
- progetti genitori
- soggiorni di vacanza per anziani
- centri sociali e ricreativi per anziani
- attività motoria per adulti e anziani
- università della terza età, corsi per adulti
- altri servizi di promozione

I servizi sopraelencati possono essere gestiti direttamente dal Comune (vedi art. Servizi specifici) o appartenenti alla rete dei servizi del territorio.

PARTE 3^ SERVIZI SPECIFICI

ART. 8 – SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI

Si tratta dei servizi compendati dal Regolamento di attuazione del diritto allo studio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75/2000 al quale si rimanda, superato dal presente regolamento solo ed esclusivamente per le parti relative alle modalità di valutazione della situazione economica dei richiedenti.

In particolare si specifica e delinea meglio la funzione del:

• • Servizio Civico

Al fine di evitare il rischio di emarginazione delle persone anziane, pensionate e/o invalide causa la perdita di ruolo sociale ed in relazione alle difficoltà connesse ai modesti redditi percepiti, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano e l'invalide stesso in modeste attività che lo impegnino parzialmente durante la giornata, dietro erogazione di un modesto contributo.

Possono essere eccezionalmente accolti nel servizio civico anche soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza.

Tale iniziativa assume forte valore sociale e di valorizzazione delle potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi, ciò per favorire processi di inclusione, di mantenimento di un ruolo

sociale e di partecipazione alla vita comunitaria mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità, oltre che della propria persona.

L'intervento occupazionale è concesso entro determinati limiti di età e di reddito ed in presenza di idonei requisiti psico-fisici certificati.

Sono ammessi al servizio civico:

- • persone residenti adulte disoccupate, anziani in buone condizioni psico-fisiche ed in età non superiore agli anni 75;
- • persone residenti riconosciute invalide civili, con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità;

Per l'ammissione al servizio civico le persone interessate devono presentare domanda, certificare la propria condizione economica, in caso di anziani ed invalidi esibire il certificato del medico curante che attesti l'idoneità psico-fisica.

Le attività previste per il servizio civico sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali ad esempio:

- • Servizio di vigilanza c/o mostre e/o esposizioni;
- • Servizio di custodia, vigilanza, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, biblioteche, servizi per l'infanzia e per i giovani ecc.);
- • accompagnamento sugli scuolabus;
- • preaccoglienza nelle scuole;
- • altre attività individuate dal Comune.

Le domande dovranno essere inserite in una graduatoria, con priorità per le persone con reddito più basso, privi di risorse parentali di sostegno e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Alle persone ammesse al servizio civico viene garantito:

- • copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio con oneri a carico del Comune;
- • stipula di apposita convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione temporanea con contributo economico forfettario da definire di anno in anno.

Detti incarichi che il comune affiderà a soggetti pensionati, invalidi, disoccupati non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato, ma trattasi di attività meramente occasionali e rese esclusivamente a favore della collettività.

ART. 9 – INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Interventi economici ad integrazione dei redditi.

L'assistenza economica, prevista in denaro o mediante altri vantaggi economici, è erogata secondo il parametro del **reddito minimo** approvato annualmente dalla Giunta Municipale alle **persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale**, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dei Comuni. L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali:

- L'intervento a carattere continuativo: prevede la concessione di un contributo periodico pari alla differenza tra l'importo del reddito minimo e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare (sia quello di convivenza che dei tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.) può essere erogato per una durata massima di un anno, dalla data del provvedimento di concessione, e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio, volto all'accertamento del permanere dello stato di bisogno;
- L'intervento straordinario: prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie;
- L'intervento sotto forma di prestito: mediante finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito a favore di cittadini singoli o in nucleo familiare, che non possono accedere ai sistemi creditizi perché privi di requisiti, che si trovano in grave e temporanea difficoltà economica;
- L'intervento economico finalizzato in denaro o in altre forme ritenute idonee (abbattimento o esonero rette di ricovero, scuola materna, asilo nido, per spese sanitarie e farmaceutiche, centri estivi, ecc.);
- Pronto intervento assistenziale: è previsto per situazioni di emergenza, valutate dal servizio sociale. Ove non sono possibili altre soluzioni, è prevista in casi urgenti ed indifferibili l'erogazione di interventi economici tramite il servizio economato.

B) Interventi economici per specifiche categorie di utenti

Sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti:

1. L. 448/98 - interventi a sostegno della maternità e della famiglia;
2. L. 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata dell'affidamento;
3. L. 13/89 interventi a favore dei disabili (abbattimento barriere architettoniche, acquisto sussidi ed attrezzature) secondo le direttive impartite dalla Regione ed in conformità alla circolare ministeriale applicativa della legge;
4. L. 431/98 contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa regionale, aggiornata annualmente;
5. L. 162/98 contributi a favore della vita indipendente degli handicappati gravi e gravissimi e a sostegno delle famiglie con disabili minori erogati dall'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni sulla base di programmi individualizzati ed in relazione alle risorse disponibili;
6. 6. Altri interventi, previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della Legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000.

ART. 10 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in

contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare, possono essere:

A. Aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:

- igiene e cura della persona;
- pulizie dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro, ove necessario;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ecc.);
- soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, che comportano attività quali: mobilizzazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione;
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
- attività di segretariato e sostegno alla vita di relazione.

B. Servizio lavanderia:

Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia dei Comune, qualora sia esistente.

C. Servizio pasti a domicilio

In alternativa alla preparazione dei pasti a domicilio, può essere previsto il recapito a domicilio di pasti caldi pronti.

D. Servizio di telesoccorso

Si tratta della possibilità, data alle persone a rischio, di segnalare una situazione di emergenza con la semplice pressione di un tasto.

E. Servizio di trasporto

E' previsto l'accompagnamento di utenti seguiti dal S.A.D. ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc.

F. Servizi integrativi

- Altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità dei comune, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, essi sono:
- attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione;
- centri diurni, centri sociali.

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- persone anziane sole o in coppia, prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza;
- nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;
- nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale ;
- persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

Il servizio sociale può presentare motivata proposta di deroga ai criteri di priorità indicati con particolare riguardo alle situazioni di minori.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Devono essere finalizzate al principio di complementarità e di sussidiarietà.

Gli operatori coinvolti predispongono, in accordo con l'utente ed il suo nucleo familiare, un programma individualizzato d'intervento in cui vengono definiti gli obiettivi, le prestazioni ed i tempi di erogazione. I programmi sono soggetti a verifica periodica (settimanale).

Il servizio può integrare le attività della persona assistita e dei familiari, senza porsi nell'ottica della "sostituzione"; propone una ampia valorizzazione del ruolo della famiglia, ove possibile, sostenendola nelle funzioni alla stessa demandate.

Lo stesso può essere ampliato, ridotto, sospeso in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente e delle risorse a disposizione. L'orario, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze rilevate, in particolare modo l'orario deve essere flessibile.

L'attività deve essere improntata da una forte integrazione e collaborazione con altri servizi del territorio ed in particolare con il comparto sanitario, con il quale si persegue l'obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi.

Il S.A.D. ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell'utente.

L'accesso al Servizio di assistenza domiciliare prevede una compartecipazione definita secondo i parametri annualmente approvati dalla Giunta Municipale seguendo i meccanismi di calcolo indicati nell'allegato B).

ART.11 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

A) PER MINORI

E' previsto l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori.

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta concorrono tutte le persone conviventi nel nucleo familiare e civilmente obbligati.

La compartecipazione è definita secondo i parametri annualmente approvati dalla Giunta Municipale seguendo i meccanismi di calcolo indicati nell'allegato B).

Nei casi di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile la possibilità e l'opportunità di contribuire alle rette consegue alla valutazione complessiva della situazione e non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria tutela del minore.

B) PER ANZIANI ED ADULTI CON PROBLEMI SOCIALI

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e pertanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo diurno o residenziale per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni.

Il ricorso a tali servizi ha lo scopo di offrire agli utenti una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi, ed è subordinato ad una libera scelta della persona, se coinvolgibile.

L'inserimento in struttura protetta in forma residenziale deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto dei servizi territoriali.

Per l'accesso ad una struttura protetta potrà essere prevista, previo accordo con il distretto sanitario, la compilazione della scheda di valutazione multidimensionale in vigore a livello regionale.

Qualora il ricoverando, in relazione alle proprie risorse economiche, ovvero con il concorso dei parenti di cui all'art. 433 del CC, non possa provvedere al pagamento della retta, viene posta a carico della Amministrazione comunale la quota parte della retta di ricovero che non ha trovato copertura.

Il ricoverando, a parziale copertura della retta, deve provvedere al versamento delle proprie risorse economiche (pensioni, indennità di accompagnamento ecc.), nessuna esclusa, nei modi già attuati.

Viene garantita al ricoverando la quota mensile approvata dalla Giunta Municipale. Qualora i civilmente obbligati, conviventi e non conviventi, si dichiarassero impossibilitati a sostenere in tutto o in parte le spese di ricovero e richiedessero, pertanto, un contributo comunale, quest'ultimo e la quota a loro eventuale carico saranno determinati secondo quanto approvato dalla Giunta Municipale.

Nell'eventualità di più parenti civilmente obbligati, per la determinazione della percentuale di contribuzione sulla quota scoperta del costo del servizio, si procederà a definire detta contribuzione in modo proporzionale al reddito di ciascuno.

Nel caso in cui il ricoverando possenga beni mobili o immobili ed i suoi redditi siano insufficienti a coprire la spesa di ricovero, fatto salvo il concorso dei civilmente obbligati, il Comune terrà in debito conto tali beni (ad es. potrà procedere attraverso contratti vitalizi, alienazioni, ipoteche) considerato che per lo stesso costituisce atto dovuto il recupero delle spese sostenute per le spese di ricovero.

Per la soddisfazione del proprio credito il Comune ha la facoltà di avvalersi degli strumenti di tutela consentiti dalla legge in generale a qualsiasi creditore, fermi restando i diritti ereditari. Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e titoli avvenute nei tre anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni ceduti. In particolare per le donazioni si farà specifico riferimento agli art. 437 e 438 del C.C.

La procedura e l'ammontare delle compartecipazioni sono approvate dalla Giunta Municipale seguendo i meccanismi di calcolo indicati nell'allegato B).

ART. 12 - SERVIZI PER PERSONE DISABILI

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile, e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone handicappate certificate, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

Sono previsti servizi totalmente gratuiti ed altri per i quali è invece prevista una compartecipazione in relazione al reddito della persona e del suo nucleo familiare, in base ai criteri e nella misura stabiliti dalla Giunta Municipale seguendo i meccanismi di calcolo indicati nell'allegato B).

Possono, in via eccezionale, essere previste delle deroghe alla compartecipazione in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di un programma d'intervento elaborato dal servizio sociale.

Nel caso di soggetti disabili minorenni si considerano gli obblighi genitoriali e parentali; è pertanto previsto il coinvolgimento complessivo anche economico della famiglia.

Sono gratuiti per le persone handicappate i seguenti servizi:

- • prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- • servizio per l'inserimento lavorativo;
- • servizio di trasporto per l'accesso alle strutture e ai servizi.

Sono invece soggetti a compartecipazione i seguenti servizi per disabili:

- • servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone inserite in un nucleo familiare;
- • servizio pasti a domicilio;
- • servizi semiresidenziali (rimborso spese per il vitto, laboratori ecc.);
- • servizi residenziali.

ART. 13 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore da proporsi in ogni caso in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa vi persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, che compromettono in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è proposto dal Servizio sociale dell'ASL eventualmente in collaborazione con altri servizi territoriali, con le modalità e caratteristiche previste dalla Legge n.184/83 e Legge 149/2001.

Se l'affido viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa regionale in vigore, l'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

L'amministrazione comunale di residenza del minore garantisce il contributo per l'affido.

Il contributo per l'affidamento familiare è quantificato dalla Giunta Municipale sulla base delle singole situazioni.

ART. 14 - BORSE LAVORO A VALENZA SOCIALE

E' previsto l'inserimento lavorativo in borsa lavoro di persone in età lavorativa, in situazione di disagio, prevalentemente di origine sociale e con scarse risorse personali ed economiche, per favorire l'accrescimento di autonomia e di integrazione ed al fine di evitare l'esclusione e/o la manifestazione di disagi più gravi.

L'inserimento lavorativo si propone come strumento di riabilitazione offerto alle persone al fine di avviare un progressivo recupero del proprio ruolo sociale.

Sono destinatari di tale intervento:

- • giovani e adolescenti a rischio di devianza e/o di emarginazione;
- • adulti disoccupati e sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza e/o con scarse risorse personali e relazionali;
- • gli invalidi con certificazione superiore al 45%.

La borsa lavoro viene attivata dal servizio sociale dell'ASL (NIL), in accordo con l'utente, che si impegna rispetto ad un progetto riabilitativo.

L'inserimento lavorativo ha carattere temporaneo; la relativa durata viene concordata in funzione degli obiettivi definiti, senza far nascere in alcun caso il diritto ad un posto di lavoro presso la Ditta/Ente, la quale si presta unicamente per favorire un processo socio-riabilitativo in collaborazione con i servizi competenti.

Compete al servizio sociale, eventualmente con il concorso di altri servizi territoriali:

- • la definizione del progetto individuale di inserimento lavorativo;
- • l'individuazione delle ditte, cooperative od enti ove inserire le persone aventi i requisiti per accedere ad una borsa lavoro;
- • la definizione delle modalità e dei tempi di inserimento;
- • garantire il supporto tecnico professionale nella fase di inserimento, avviamento, e durante tutto il periodo dell'esperienza;
- • mantenere rapporti regolari con le ditte accoglienti affinché siano garantite idonee condizioni per un avvio ed una prosecuzione regolare della borsa lavoro.

Compete al Comune di residenza dell'utente:

- • la definizione, con la ditta accogliente, di un atto di convenzione riguardante il rapporto di collaborazione, atto che andrà sottoscritto da tutte le parti coinvolte;
- • la copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio della persona inserita per tutta la durata della borsa lavoro e la visita medica ai sensi della Legge 626/96, con oneri a proprio carico;
- • la corresponsione di un contributo mensile quale elemento motivante l'impegno e quale riconoscimento per l'attività svolta.

Le borse lavoro possono trovare copertura finanziaria mediante interventi regionali (progetto inserimento lavorativo per minori e giovani adulti) o con fondi comunali.

Il contributo mensile verrà stabilito dalla Giunta Municipale sulla base della valutazione delle singole situazioni.

ART. 15 - SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

Sono i servizi , previsti all'art. 7 punto 3.3, che l'amministrazione può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire le condizioni più ottimali per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota contributiva in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

ART. 16 - SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E DISABILI ADULTI

Il Comune organizza i soggiorni climatici marini e montani per la terza età che rappresentano per l'anziano, oltre ad un intervento terapeutico riabilitativo, anche un'occasione in cui socializzare ed instaurare relazioni significative. La gestione di tali iniziative è curata in toto dall'Assessorato ai Servizi Sociali. La pubblicizzazione delle iniziative con l'indicazione delle località, dei costi e delle modalità di partecipazione viene effettuata per ogni singolo soggiorno tramite l'affissione di manifesti. Le iscrizioni vengono effettuate presso l'ufficio servizi sociali dando la precedenza alle persone anziane o invalide residenti; se rimangono posti disponibili sono accettate le domande di persone non residenti. Le quote corrisposte dagli utenti coprono il costo del servizio.

ART. 17 – CENTRO SOCIALE

Il centro sociale è un luogo di incontro, di iniziative, di erogazione di servizi.

Si propone di assicurare possibilità di aiuto concreto e di vita di relazione per tutti coloro che lo frequentano, offrendo l'occasione di vivere rapporti interpersonali o di usufruire di servizi, di condividere attività sociali, ricreative, culturali.

Il centro sociale vuole costituire un punto di riferimento nel territorio, tendente principalmente a favorire l'aggregazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane.

Le persone che lo frequentano rappresentano gli utenti del centro e per essi è prevista l'iscrizione con il rilascio di un'apposita tessera da rinnovare ogni anno.

Le prestazioni offerte dal centro sociale sono le seguenti:

- - servizi primari (infermieristica, bagni assistiti, pedicure, segretariato sociale, ristorazione, etc.);
- - attività culturali, ricreative, di socializzazione, etc.

ART. 18 – TELESOCORSO

Il telesoccorso è la possibilità, data alle persone a rischio di segnalare una situazione di emergenza ad un centro di assistenza con la semplice pressione di un tasto.

Il telecomando può essere tenuto appeso al collo o a portata di mano e se premuto innesca un apparato che trasmette tramite un codice personale le informazioni necessarie alla individuazione del chiamante. L'operatore che riceve la chiamata richiama immediatamente l'utente e se non riceve risposta scatta l'operazione soccorso.

La richiesta di allacciamento viene presentata presso l'ufficio servizi sociali del Comune dove sono disponibili gli stampati da compilare.

L'utente concorre solamente alla spesa relativa all'acquisto dell'apparecchio in proporzione al reddito determinato dal calcolo ISEE seguendo i meccanismi di calcolo indicati nell'allegato B).

ART. 19 – CRED

Il centro ricreativo diurno estivo per minori è gestito presso il plesso scolastico T. Olivelli e svolge attività ricreative e di tempo libero finalizzata ad educare il minore alla vita di comunità e favorire lo sviluppo, l'espressione delle sue capacità creative e la sua formazione culturale integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

Nella gestione di tale servizio viene favorito l'inserimento di minori portatori di handicap su segnalazione del servizio dell'ASL per i quali, data la gravità della menomazione di cui sono portatori, si rende necessario assegnare uno specifico assistente-educatore.

Il centro è diretto da un coordinatore e gestito dal personale, selezionato dai servizi sociali, che opera a tempo pieno inserito con contratto libero professionale.

La determinazione delle rette di frequenza viene determinata annualmente dalla Giunta Municipale.

ART. 20 – ASILO NIDO

L'asilo nido attua un servizio socio educativo che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo psichico fisico del bambino e la sua socializzazione.

I destinatari di tale servizio sono i bambini dai 9 mesi ai 3 anni di età.

Le domande di ammissione vanno presentate all'ufficio servizi sociali utilizzando i modelli predisposti (le priorità sono indicate nel relativo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale).

La determinazione della retta di frequenza viene determinata dalla Giunta Municipale.

ART. 21 – TRASPORTO URBANO

Il servizio è stato potenziato nel 1990 con lo scopo di fornire alla popolazione maggiori possibilità di collegamento fra le frazioni e il centro, un migliore utilizzo dei servizi di interesse pubblico quali le scuole, uffici pubblici, banche, impianti sportivi, etc.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è esteso a tutta la popolazione residente e non di qualsiasi età.

Con le numerose corse giornaliere garantisce il trasporto degli alunni delle varie scuole ed è amplificato nei giorni di lunedì, venerdì e sabato per il raggiungimento del Cimitero.

ART. 22 – INFORMAGIOVANI

E' un servizio di sportello di orientamento scolastico-lavorativo con l'obiettivo di contribuire alle scelte dei giovani per ciò che riguarda formazione ed occupazione e per costituire un riferimento per le diverse iniziative sul territorio tese a favorire l'aggregazione giovanile. Si rivolge a tutti i giovani e a coloro che stanno valutando il loro futuro scolastico e professionale e/o sono alla ricerca di un lavoro, vogliono cambiarlo o desiderano creare una propria impresa.

Tale servizio è destinato ai giovani dai 14 ai 25 anni al fine di promuovere la prevenzione attraverso iniziative che favoriscano l'aggregazione giovanile.

PARTE 4[^] NORME GENERALI

ART. 23 - MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la "prestazione sociale agevolata" presenta, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica (redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e relative istruzioni ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001) recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare. Tale dichiarazione ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 4 - comma secondo - del D. Lgs. n. 130/2000.
2. Il richiedente più prestazioni presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari (variazioni dello stato di famiglia) ed economiche (variazione sia del reddito che del patrimonio mobiliare ed immobiliare) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (successivamente chiamato I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare. Le variazioni sia del nucleo familiare che della situazione economico-patrimoniale vengono prese in considerazione a partire dal mese successivo alla presentazione della "nuova" dichiarazione (per i servizi i cui pagamenti avvengono mensilmente) o dalla successiva rata di pagamento (per tutti gli altri servizi che prevedono pagamenti rateizzati).
3. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti confrontandoli con quelli in possesso del Ministero delle Finanze e di altri Enti Pubblici, avvalendosi anche di un'eventuale convenzione con la Guardia di Finanza per il controllo dei dati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

4. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
5. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia reddituale massima nei seguenti casi:
 - a) a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma primo;
 - b) b) presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o di integrazione. La richiesta di integrazione o di rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di giorni 15, dalla data di ricevimento della stessa, per presentare le integrazioni o modifiche richieste.
6. In caso di dichiarazione sostitutiva non veritiera, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio o della prestazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 403/98, ferma restando l'attivazione dei procedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 26 della legge n. 15/68.

Art. 24 – COMPETENZE E CONTROLLI

1. Le agevolazioni vengono determinate dal “responsabile di settore” cui è affidato il servizio dopo aver accertato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolamentari.
2. Spetta al responsabile di settore esercitare le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, della Conservatoria dei Registri Immobiliari dello Stato, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e di qualunque altro ente pubblico interessato, avvalendosi – se del caso - anche di una convenzione con la Guardia di Finanza per il controllo dei dati presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile di settore può richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria, ad eccezione di quella già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I controlli vengono effettuati a campione secondo le modalità ritenute più idonee dal responsabile di settore.
5. Tutte le dichiarazioni sostitutive a reddito “zero” sono sottoposte a controllo.

ART. 25 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica del richiedente viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e coloro che, anche se non conviventi, risultino a carico - ai fini I.R.P.E.F. - di uno dei componenti la famiglia.

Qualora un soggetto risulti a carico ai fini I.R.P.E.F. di più persone, si considera componente il nucleo familiare:

- a) a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte, oppure
- b) b) della persona “tenuta” agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. secondo l'ordine ivi previsto, se il soggetto non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare: nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno una diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della

famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata - di comune accordo - corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- - pronuncia di separazione giudiziale o intervenuta omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del C.P.C. ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del C.C.
- - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.;

- - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- - quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta essere residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini I.R.P.E.F. di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituto di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini I.R.P.E.F.; se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

La famiglia di fatto, ancorché non abbia la stessa residenza anagrafica, viene considerata nucleo familiare in presenza di figli minori riconosciuti da entrambi i genitori.

Ai sensi dell'art. 3 - comma secondo - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, qualora esista una relazione del servizio sociale che evidenzi una situazione di particolare problematicità del richiedente la prestazione, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di compartecipazione al costo del servizio, una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti sopra indicati.

Per la compartecipazione alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali da parte dei familiari "tenuti" agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C., il nucleo familiare di riferimento nell'ambito della risultanza anagrafica è limitato ai soli parenti "tenuti" agli alimenti.

ART. 26 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di chi chiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito al precedente art. 4.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- 1) il reddito
- 2) il patrimonio.

Qualora l'interessato appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. n. 109/98 e precisamente:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;	
2	1,57
Maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;	
3	2,04
Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%;	
4	2,46
Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.	
5	2,85

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con punteggio di invalidità superiore al 66% sono compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

ART. 27 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

Il reddito complessivo del nucleo familiare si ottiene sommando i redditi individuali di ciascun componente come segue:

- a) a) Il reddito complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. risultante dall'ultima certificazione rilasciata dal datore di lavoro o da enti previdenziali.
Si precisa che il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione:
 - ➤ deve essere considerato al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'art. 213 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla dichiarazione ai fini I.V.A.;
 - ➤ deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione del cosiddetto D.I.T. (Dual Income Tax).
- b) b) Totale dei proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A. A tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini I.R.A.P. nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- c) c) Il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze (il rendimento medio percentuale per l'anno 2000 è del 5.57%).
- d) d) Il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato (si tratta dei redditi percepiti dai cosiddetti lavoratori frontalieri, residenti in Italia, di cui all'art. 38 - comma terzo - della legge 8 maggio 1999, n. 146).

In caso di attività svolte in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

Dalla somma così ottenuta si detrae:

- - il valore annuo del canone di locazione, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, fino alla concorrenza massima di L. 10.000.000 (Euro 5.164,56). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi della registrazione del contratto di locazione.

ART. 28 - DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

Il valore del patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) patrimonio immobiliare:

il valore dei fabbricati e terreni edificabili o agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, quale definito ai fini I.C.I., al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Per le case di categoria da A1 a A9, A11, B e C, ad esclusione di C1,

si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente rivalutata del 5% x 100 moltiplicato per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare.

Per i fabbricati C1, negozio e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rivalutata del 5% x 34.

Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente rivalutata del 5% x 50.

Si fa presente che la rivalutazione catastale in alcuni modelli è già considerata (es. modello Unico) e, pertanto, in questi casi, non dovrà essere riconteggiata.

Dal valore dei beni immobili si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è possibile detrarre, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di L. 100.000.000 (Euro 51.645,68).

b) patrimonio mobiliare:

il valore del patrimonio mobiliare si ottiene sommando, per ciascun componente, i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali specificati dettagliatamente all'art 3 - comma secondo - del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 ("All. A") posseduti dai componenti il nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente, mentre dovranno essere considerati comunque i beni posseduti al 31 dicembre anche se non più in proprietà alla data di presentazione della dichiarazione.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000 (Euro 15.493,70). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Il valore ottenuto, sommando patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare calcolati come sopra, viene aggiunto ai redditi nella misura del 20%.

ART. 29 - LIMITI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Per ogni servizio o prestazione la Giunta comunale determinerà la soglia entro la quale è possibile usufruire delle eventuali agevolazioni.

ART. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 - comma primo - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso il comune di Salò, al fine di compilare l'elenco per l'ammissione ai servizi richiesti, e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale prestazione ai fini del calcolo del contributo.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione dal servizio richiesto o quantomeno della collocazione della domanda fuori graduatoria e della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della sopra citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del comune di Salò, titolare del trattamento dei dati.

Il comune di Salò raccoglie informazioni secondo le modalità indicate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 130/2000 e le trasmette in un'apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS. L'INPS calcola e rende disponibile, ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente.

ART. 31 - APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 32 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 33 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.

“All. A”

D.P.C.M. 7/5/99 N. 221: ART. 3 - COMMA 2° – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26:

- a) a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26;
- b) b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

All. B)

SERVIZI SOCIALI

MODALITA' DI CONTEGGIO DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI

TABELLE RELATIVE AI LIVELLI INIZIALI E FINALI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E MINIMI E MASSIMI DI TARIFFE.

Sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento ISEE, per ciascun servizio con recupero dei costi sull'utenza, viene individuato:

- • Il costo del servizio a carico dell'Amministrazione Comunale
- • Un valore relativo al minimo della situazione economica (ISEE) denominato "iniziale" fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito o la percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la tariffa a carico dell'utente
- • Un valore relativo al livello massimo della situazione economica (ISEE) denominata "finale" a partire dal quale corrisponde la percentuale massima da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffe a carico dell'utente

Per valori relativi alle situazioni economiche intermedie la percentuale da applicare al costo ai fini del calcolo della contribuzione dell'utente viene ricavata applicando la seguente formula:

$$\text{Percentuale da applicare} = \text{Percentuale minima} \frac{\text{Isee Utente} - \text{Isee Iniziale} \times (\% \text{max} - \% \text{min})}{\text{Isee finale} - \text{Isee iniziale}}$$

Il valore individuato, per l'anno 2002, come "minimo vitale" (Lire 780.000 mensili - € 403), per la quantificazione delle tariffe a carico dell'utente, corrisponde alla pensione minima Inps.

INDICE DELLE TABELLE

TAB. 1 – ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E/O DISABILI

TAB. 2 – PASTI A DOMICILIO

TAB. 3 – TELESOCCORSO

TAB. 4 – CENTRI SOCIO EDUCATIVI E SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA PER DISABILI

TAB. 5 – SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI, ANZIANI E DISABILI (C.D.R. E C.R.H.)

TAB. 6 – MINIMO VITALE

TAB. 1

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E/O DISABILI

- • Costo del servizio a carico dell'amministrazione Comunale : £ 26.000 (€ 13,43) l'ora
- • Situazione Economica (Isee) iniziale £ 780.000 (€ 403) mensili = servizio gratuito
- • Situazione Economica (Isee) finale £ 2.106.000 (€ 1.088) mensili = tariffa pari al 40% del costo

Pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazioni economiche Isee è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403) \times 40}{\text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.088) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403)}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli Isee corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2,7 volte il valore iniziale.

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima del 20% del costo del servizio; pertanto la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Percentuale da applicare} = 20 + \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403) \times (40 - 20)}{\text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.088) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403)}$$

TAB. 2

PASTI A DOMICILIO

- • Costo a carico dell'Amministrazione Comunale £.11.000 (€ 5,68) (£.9.000 € 4,65 a pasto + £.2000 € 1,03 spesa trasporto);
- • Situazione economica Isee iniziale £.780.000 € 403 mensili = tariffa pari al 37% (£.4.000 € 2,08);
- • Situazione economica Isee finale £.1.950.000 € 1.007 = tariffa pari al 100% del costo;

Pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economiche Isee è:

$$\text{Percentuale da applicare} = 37 + \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403) \times (100 - 37)}{\text{Isee finale} (\text{£. } 1.950.000 - \text{€ } 1.007) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403)}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli Isee corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2,5 volte il valore iniziale.

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima del 20% del costo del servizio; pertanto la formula da applicare è la seguente:

$$57) \quad \text{Percentuale da applicare} = 57 + \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403) \times (100 - \text{Isee finale} (\text{£. } 1.950.000 - \text{€ } 1.007) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403))}{\text{Isee finale} (\text{£. } 1.950.000 - \text{€ } 1.007) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403)}$$

TAB. 3

TELESOCCORSO

- • Costo a carico dell'Amministrazione Comunale £.250.000 € 129,11 per l'allacciamento e £.54.000 € 27,89 per il canone mensile; il rimborso richiesto all'utente è relativo solo all'allacciamento del servizio;
- • Situazione Economica Isee iniziale £ 780.000 € 403 mensili = Servizio gratuito;
- • Situazione economica Isee finale £.2.106.000 € 1.088 = tariffa pari al 100% del costo;

Pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economiche Isee è:

$$(100) \quad \text{Percentuale da applicare} = \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 402,83) \times (\text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.087,65) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 402,83))}{\text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.087,65) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 402,83)}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli Isee corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2,7 volte il valore iniziale.

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima del 20% del costo del servizio; pertanto la formula da applicare è la seguente:

$$20) \quad \text{Percentuale da applicare} = 20 + \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403) \times (100 - \text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.088) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403))}{\text{Isee finale} (\text{£. } 2.106.000 - \text{€ } 1.088) - \text{Isee iniziale} (\text{£. } 780.000 - \text{€ } 403)}$$

TAB. 4

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA PER DISABILI
--

- • Costo a carico dell'Amministrazione Comunale £. 43.000 (€ 22,20) giornaliero (anno 2001) per centro Socio-educativo;

- • Costo a carico dell'Amministrazione Comunale £.500.000 (€ 258,22) mensili (part-time anno 2001) e £.700.00 (€ 361,51) mensili (tempo pieno anno 2001) per Servizio formazione autonomia;
- • Situazione economica Isee iniziale £.780.000 (€ 403,35) mensili = servizio gratuito;
- • Situazione economica Isee finale £.2.574.000 (€ 1.329,36) mensili = tariffa pari all'80% del costo;

Pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economiche Isee è:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. 780.000} - \text{€ 403}) \times (80)}{\text{Isee finale} (\text{£. 2.574.000} - \text{€ 1.330}) - \text{Isee iniziale} (\text{£. 780.000} - \text{€ 403})}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli Isee corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 3,3 volte il valore iniziale.

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima del 20% del costo del servizio; pertanto la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Percentuale da applicare} = 20 + \frac{\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale} (\text{£. 780.000} - \text{€ 403}) \times (100 - 20)}{\text{Isee finale} (\text{£. 2.574.000} - \text{€ 1.330}) - \text{Isee iniziale} (\text{£. 780.000} - \text{€ 403})}$$

Il costo del trasporto attualmente è a carico dell'Amministrazione Comunale e non è mai stato richiesto rimborso alle famiglie.

TAB. 5

SERVIZIO RESIDENZIALE PER MINORI ADULTI E/O DISABILI (CDR E CRH).

- • Costo a carico dell'Amministrazione Comunale £. 75.000 (€ 38,73) giornaliera (anno 2001) per retta Casa di Riposo e retta CRH; per i minori le rette variano a seconda delle strutture.
- • Costo a carico dell'utente: l'utente versa tutti i redditi netti a disposizione fino alla capienza della retta; restano a disposizione dell'interessato £ 100.000 (€ 51,64) mensili per le spese personali (minimo-garantito).
- • Costo a carico dei familiari tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile: per genitori, figli, generi e nuore si considera il reddito Isee al 100%; per nipoti in linea diretta e fratelli al 50%
- • Dalla somma dei redditi Isee ottenuti si detrae la Situazione economica Isee iniziale £.780.000 (€ 402,83) mensili;
- • La differenza viene moltiplicata per una percentuale fissa del 25% ricavando così il contributo annuo richiesto, suddivisibile poi in quote mensili

Contributo annuale richiesto = Isee utente – Isee iniziale (£. 780.000 - € 403 - x 12) x 25%

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di esonerare dalla contribuzione fino a livelli Isee corrispondenti al minimo vitale.

TAB 6

MINIMO VITALE

- • Le richieste per il minimo vitale vengono inoltrate all'Assistente Sociale ogni anno
- • Sulla base del Regolamento Isee viene conteggiato il reddito mensile Isee del richiedente che deve essere inferiore alla soglia di Isee iniziale di £ 780.000 (€ 403)
- • Viene poi integrata la differenza dei due valori.
- • In caso di presenza di figli tenuti agli alimenti si valuta anche il Reddito Isee di questi, previo consenso dei genitori. Il contributo non viene concesso se il Reddito Isee dei familiari supera il valore di £ 2.340.000 (€ 1.209) mensili, pari a 3 volte il valore iniziale.